

Collana Ravenna Capitale

Comitato scientifico

Manuel Jesús García Garrido (UNED Madrid)

Francesco Amarelli (Università di Napoli Federico II)

Jean Michel Carrié (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris)

Federico Fernández de Buján (UNED Madrid)

Salvatore Puliatti (Università di Parma)

La presente pubblicazione è stata curata da Gisella Bassanelli Sommariva e
Lauretta Maganzani.

I contributi pubblicati all'interno del volume sono stati sottoposti
a doppio referaggio anonimo.

RAVENNA CAPITALE

IL DIRITTO DELLE ACQUE
NELL'OCCIDENTE TARDOANTICO:
UTILITÀ COMUNE E INTERESSI PRIVATI

© Copyright 2018 by Maggioli S.p.A.
Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A.
Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2008

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8
Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595
www.maggiolieditore.it
e-mail: clienti.editore@maggioli.it

Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione
e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi.

Finito di stampare nel mese di ottobre 2018
nello stabilimento Maggioli S.p.A.
Santarcangelo di Romagna (RN)

Indice

| | |
|---|----------|
| Presentazione | pag. vii |
| Norme sulla gestione delle acque nelle realtà urbane tardoantiche in Occidente: panoramica sulle fonti giuridiche di <i>Gisella Bassanelli Sommariva</i> | » 1 |
| Procuratore <i>ad ripam Baetis</i> di <i>Federico Fernández de Buján</i> | » 11 |
| Approvvigionamento idrico cittadino e conseguenze giuridiche a seguito di eventi geologici e climatici al tramonto dell'antichità di <i>Federico Pasquaré Mariotto, Paola Biavaschi</i> | » 27 |
| Alluvioni e paludi: strategie d'intervento dell'amministrazione tardoantica di <i>Simona Tarozzi</i> | » 47 |
| Disciplina delle servitù d'acqua nelle fonti della tarda antichità di <i>Saverio Masuelli</i> | » 59 |
| «...<i>Inter compaganos rivi La(va)rensis</i>» CIL, II 4125, propuestas de interpretación di <i>M^a Lourdes Martínez de Morentin Llamas</i> | » 69 |
| El derecho de propiedad sobre las aguas. Un estudio histórico comparado di <i>Gabriel M. Gerez Kraemer</i> | » 89 |
| Archéologie et servitudes d'eau: l'aqueduc romain d'Arles et les moulins de Barbegal | » 109 |
| di <i>Philippe Leveau</i> | |

| | |
|--|-------|
| L'eau dans la cité après le passage des Vandales. Constantine en 445 (Nov. Val. XIII) | » 139 |
| di <i>Marguerite Ronin</i> | |
| Il sistema delle acque in Campania tra Tardo Antico e Medioevo | » 153 |
| di <i>Laura Genovese</i> | |
| Modificazioni e nuovi assetti nei paesaggi delle acque nell'Italia tardo antica | » 165 |
| di <i>Pier Luigi Dall'Aglio, Carlotta Franceschelli</i> | |

Norme sulla gestione delle acque nelle realtà urbane tardoantiche in Occidente: panoramica sulle fonti giuridiche

Gisella Bassanelli Sommariva
(Università degli Studi di Bologna)

Appare superfluo ricordare qui le molteplici testimonianze della particolarissima attenzione che i Romani ebbero per tutto quanto attiene all'acqua, all'importanza che questa ha sia come elemento vitale per la vita umana e per la coltivazione, sia sotto il profilo dei problemi anche gravissimi che può portare se non controllata, per cui è necessario operare sull'assetto naturale al fine di evitare, per quanto possibile, eventuali danni provocati da piene ed inondazioni. Da qui una serie di interventi volti a assicurare l'approvvigionamento e la distribuzione di acqua per le esigenze dei singoli e delle comunità, il controllo e la regolamentazione dei corsi d'acqua per garantirne la sicurezza, nonché la migliore utilizzazione come vie navigabili e risorse per l'agricoltura.

Universalmente note sono le numerosissime e talora imponenti opere -bonifiche, canalizzazioni, acquedotti, ecc.- realizzate in tutti i territori in cui Roma estese il proprio dominio da privati, comunità, amministrazioni pubbliche, principi ed imperatori; di esse tutt'ora sono visibili tracce cospicue¹.

Sotto il profilo giuridico, fin dai tempi più antichi sono state disciplinate le servitù d'acqua, l'appartenenza delle rive e dei corsi d'acqua, le conseguenze dei fenomeni alluvionali, ecc. Specifica cura è stata prestata a garantire la corretta e costante manutenzione degli argini, delle opere idrauliche, degli acquedotti, ecc.

Le fonti, in modo del tutto particolare quelle epigrafiche, testimoniano la capillare presenza di strutture organizzative private, talvolta controllate dal pubblico o pubbliche create per gestire tutte le problematiche che attengono alla gestione e distribuzione delle acque, manutenzione dei argini, ecc.

In particolare sappiamo che per garantire la corretta manutenzione ed il controllo degli acquedotti esistevano diverse categorie di lavoratori specializzati dagli

¹ Questi profili sono ampiamente trattati nei contributi di seguito pubblicati; vedi, in particolare, P.L. DALL'AGLIO - C. FRANCESCHELLI, *Modificazioni e nuovi assetti nei paesaggi delle acque nell'Italia tardo antica* e M.L. MARTÍNEZ DE MORETIN LLAMAS, «...*Inter compaganos rivi La(va)rensis* » *CIL, II 4125, propuestas de interpretación*.

ingegneri idraulici, agli addetti alla posa dei tubi, ai semplici operai, spesso di condizione servile. Tutte queste attività richiedevano una più o meno complessa organizzazione amministrativa e, per gli acquedotti più importanti, non circoscritti in un territorio limitato -come ad esempio quelli destinati alla città di Roma o quello Campano-, furono istituiti specifici magistrati.

Questa attenzione permane anche nell'età tardoantica, seppure in certe zone e in certi periodi la situazione di crisi economica può avere portato ad un notevole rallentamento nella costruzione delle opere monumentali e nella loro manutenzione; tuttavia, anche se in misura nettamente inferiore a quanto era accaduto nei primi secoli dell'impero, furono costruiti nuovi acquedotti, monumentale quello voluto da Valente per approvvigionare la corte e la città di Costantinopoli, e si provvide, per quanto possibile, a mantenere in funzione o ripristinare quelli antichi².

Eppure se si esamina la legislazione imperiale, con particolare attenzione alla raccolta del Codice Teodosiano, si riscontrano singolari assenze³: troviamo solo un titolo *De aquaeductu*, posto come secondo nel libro quindicesimo, dopo quello *De operibus publicis*, composto da nove costituzioni e un titolo *De Nili aggeribus non corrumpendis* (C.Th. 9.32) composto da un'unica costituzione; silenzio assoluto su consorzi per la gestione e la manutenzione di corsi d'acqua, su eventuali corporazioni di lavoratori, ecc. e sui pur rilevanti istituti privatistici. Evidentemente questi ultimi, ampiamente trattati nelle opere giurisprudenziali e nei rescritti dei principi, fino a Diocleziano, non erano mai stati oggetto di costituzioni imperiali pervenute ai compilatori del Codice Teodosiano, che non hanno avuto materiale da raccogliere e inserire in eventuali titoli ad essi dedicati. Infatti il titolo *De servitutibus et de aqua del Codex repetitae praelectionis* (C. 3.34) comprende dodici rescritti datati fra il 211 ed il 294⁴ a cui seguono due leggi giustiniane da-

² Su queste tematiche, con specifico riferimento all'età tardoantica, rinvio allo studio di P.BIASCHI, *Avida cupiditas, profili giuridici degli acquedotti romani pubblici nel tardo antico* (Monografie di Ravenna Capitale), Milano, 2018, e all'ampia bibliografia ivi segnalata.

³ Le leggi di seguito elencate saranno descritte molto brevemente, perché ciascuna di esse è approfonditamente esaminata nei contributi pubblicati in questo volume, contributi che saranno via via indicati.

⁴ C. 3.34 *De servitutibus et de aqua*: c.1 *Imp. Antoninus A. Calpurniae*, pp. III *Id. Nov. Gentiano et Basso cons.* a. 211; c. 2 *Idem <Imp. Antoninus> A. Martiali*, p. K. *Iul. Laeto II et Cereale cons.* a. 215; c. 3 *Idem <Imp. Antoninus> A. Ricanae*, pp. K. *Mai. Maximo II et Aeliano cons.* a. 223; c. 4 *Idem <Imp. Antoninus> A. Cornelio*, pp. *Id. Aug. Maximo II et Aeliano cons.* a. 223; c. 5 *Imp. Philippus A. et Philippus C. Luciano Militi*, pp. K. *Febr. Praesente et Albino cons.* a. 246; c. 6 *Imp. Claudius A. Prisco*, pp. VII K. *Mai. Claudio A. et Paterno cons.* a. 269; c. 7 *Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Iuliano*, pp. IIII *Non. Mai. Maximo II et Aquilino cons.* a. 286; c. 8 *Idem <Imp. Diocletianus et Maximianus> AA. et CC. Aniceto*, d. K. *Ian. Sirmi AA. cons.* a. 293; c. 9 *Idem <Imp. Diocletianus et Maximianus> AA. et CC. Zosimo*, pp. V K. *Iul. Sirmi AA. Cons.* a. 293; c.10 *Idem <Imp. Diocletianus et Maximianus> AA. et CC. Nymphidio*, pp. XI K. *Febr. Sirmi CC. cons.* a. 294; c. 11 *Idem <Imp. Diocletianus*

tae a distanza di pochi giorni nell'ottobre 531, quindi durante i lavori di redazione dei *Digesta*⁵: nessuna legge proveniente dal Codice Teodosiano; perciò il silenzio rilevato non può essere causato esclusivamente dalla tradizione del codice, per questa parte pervenuto solo attraverso il *Breviarium*⁶.

Il titolo sugli acquedotti è composto, come accennato, da nove costituzioni, ma ben sette di esse trattano di problemi specifici di strutture molto importanti, che evidentemente per la loro rilevanza, sono stati portati all'attenzione della cancelleria imperiale: cinque sono orientali e riguardano gli acquedotti che approvvig-

et Maximianus> AA. et CC. Aurelio, d. XI K. Nov. Sirmi CC. cons. a. 294; c. 12 Idem <Imp. Diocletianus et Maximianus> AA. et CC. Valeriae, pp. III K. Ian. Nicomediae CC. cons. a. 294.

⁵ C. 3.34.13 Imp. Iustinianus A. Iohanni pp. Sicut usum fructum, qui non utendo per biennium in soli rebus, per annale autem tempus in mobilibus vel se moventibus deminuebatur, non passi sumus huiusmodi sustinere compendiosum interitum, sed et ei decennii vel viginti annorum dedimus spatium, ita et in ceteris servitutibus obtinendum esse censuimus, ut omnes servitutes non utendo amittantur non biennio, quia tantummodo soli rebus adnexae sunt, sed decennio contra praesentes vel viginti annorum spatio contra absentes, ut sit in omnibus huiusmodi rebus causa similis differentiis explosis. d. XV K. Nov. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestae vv. cc. a. 531; c. 14 Idem <Imp. Iustinianus> A. Iohanni pp. Cum talis quaestio in libris Sabinianis vertebatur: quidam etenim pactus est cum suo vicino, ut liceat ei vel per se vel per suos homines per agrum vicini transitum facere iterque habere uno tantummodo per quinquennium die, quatenus ei licentia sit in suam silvam inde transire et arbores excidere vel facere, quidquid ei fuerit visum, et quaerebatur, quando huiusmodi servitus non utendo amittitur, et quidam putaverunt, si in primo vel secundo quinquennio per eam viam non itum est, eandem servitutum penitus tolli quasi per biennium ea non utendo deperdita, singulo die quinquennii pro anno numerando, aliis aliam sententiam eligentibus, nobis placuit ita causam dirimere, ut, quia iam per legem latam a nobis prospectum est, ne servitutes per biennium non utendo depereant, sed per decem vel viginti annorum curricula, et in proposita specie, si per quattuor quinquennia nec uno die vel ipse vel homines eius eadem servitute usi sunt, tunc eam penitus amittat viginti annorum desidia. Qui enim in tam longo prolixoque spatio suum ius minime consecutus est, sera paenitentia ad pristinam servitutum reverti desiderat. I. Cum autem apertissimi iuris est fructus aridos conculcatione quae in area fit suam naturam et utilitatem ostendere, aliquis vicinum suum vetabat ita aedificium extollere iuxta suam aream, ut ventus excluderetur et paleae ex huiusmodi obstaculo secerni a frugibus non possent, quasi vento suam vim per omnem locum inferre ex huiusmodi aedificatione vetito, cum secundum regionis situm et auxilium venti aream accedit. Sancimus itaque nemini licere sic aedificare vel alio modo versari, ut idoneum ventum et sufficientem ad praefatum opus infringat et inutilem domino aream et fructuum inutilitatem faciat. D. XI K. Nov. Constantinopoli post consulatum Lampadii et Orestae vv. cc. a. 531.

⁶ Questa la successione delle rubriche giustiniane: C. 3.31 *De petitione hereditatis*, 3.32 *De rei vindicatione*, 3.33 *De usu fructu et habitatione et ministerio servorum*, 3.34 *De servitutibus et de aqua*, 3.35 *De lege Aquilia*, 3.36 *Familiae erciscundae*, mentre nel Codice Teodosiano si susseguono i titoli: 2.22 *De hereditatis petitione*, 2.23 *De rei vindicatione*, 2.24 *De familiae herciscundae*, tutti traditi solo dal *Breviarium*; così anche nell'ed. Krüger, che non inserisce integrazioni in questo settore.

gionano Costantinopoli⁷; le due occidentali si occupano la prima dell'acquedotto Augusteo in Campania, la seconda dell'*aqua Claudia* di Roma⁸.

Solo la costituzione di Costantino, posta in apertura del titolo e la settima, di Arcadio, parte di un testo più complesso da cui è tratta anche C.Th. 15.1.36 inserita nel titolo *De operibus publicis*, sembrano avere una portata più generale:

⁷ C.Th. 15.2.2 *Imppp. Valentinianus, Valens et Gratianus AAA. Fortunatiano Comiti Rerum Privatarum. Aquaeductus, qui Dafnensi palatio usum aquae praestat, quorundam aviditate tenuatur adpositis maioribus fistulis, quam ex imperiali largitate meruerunt. Consensu igitur omnium in tribus locis conceptacula reparentur et singulorum nomina modisque servandis tabulis adscribatur, et si ultra licitum aliquem usurpasse constiterit, per singulos obolos librae unius auri dispendiis ingravetur. Et si sacri tenore rescripti aliqui certum modum aquae meruisse noscetur, non prius eidem accipiendi potestas aliquatenus tribuatur, nisi adito rectore ex ipso conceptaculo quantitatem quam meruit possit adipisci. Dat. III Kal. Nov. Antiochiae Valentiniano n. p. et Victore Cons. a. 369; c. 3 Imppp. Gratianus, Valentinianus et Theodosius AAA. Clearcho p.u. Summas quidem domus, si lavacris lautioribus praesententur, binas non amplius aquae uncias aut, si hoc amplius exegerit ratio dignitatis, supra ternas neutiquam possidere, mediocres vero et inferioris meriti domus singulis et semis contentas esse decernimus, si tamen huiuscemodi balneas easdem habere claruerit. Ceteros vero, qui mansionem spatio angustiore sustentant, ad mediae unciae usum tantum gaudere praecipimus neque obreptionem cuiquam patere, ita ut quod tibi paret officium sex librarum auri multa feriat, nisi prodiderit usurpantes et is qui fefellit careat impetrato. Dat. X Kal. Iul. Constantinopoli Antonio et Syagrius cons. a. 382; c. 4 Imppp. Valentinianus, Theodosius et Arcadius AAA. Pancratio p.u. Si quis de cetero vetiti furoris audacia florentissimae urbis commoda voluerit mutilare aquam ad suum fundum ex aquaeductu publico derivando, sciat eundem fundum fiscalis tituli proscriptioe signatum privatis rebus nostris adgregandum. Dat. VIII . . . Constantinopoli Timasio et Promoto cons. a. 389; c. 6 Impp. Arcadius et Honorius AA. Ad Africanum p.u. Quicumque ex aquaeductu magis quam ex castellis aquae usum putaverit derivandum, etiam id quod prius iure beneficii fuerat consecutus amittat. In eum vero pro condicione personae conveniet severissimo supplicio vindicari, qui adversus statuta huius oraculi avidae cupiditatis noluerit frena cohibere, ut privatis indulti meatus mensura famuletur. Proposita IIII Kal. Iun. Constantinopoli Olybrio et Probino cons. a. 395. Anche quest'ultima legge riguarda gli acquedotti di Costantinopoli, visto che, come le due precedenti, è diretta al *praefectus urbis*.*

⁸ C.Th. 15.2.8 *Idem <Impp. Arcadius et Honorius> AA. Messalae p.p. Ex forma, cui nomen Augusta est, quae in Campania sumptu publico reparata est, nihil privatim singulorum usurpatio praesumat neque cuiquam posthac derivandae aquae copia tribuatur. Si quis autem meatum aquae ausus fuerit avertere, quinque libras auri aerario nostro inferre cogatur. Quidquid etiam ob eam fraudem ex rescripto fuerit elicatum vel qualibet arte temptatum, inritum habeatur. Dat. V Kal. Ian. Mediolano Theodoro v. c. cons. a.399; c. 9 Idem <Impp. Arcadius et Honorius> AA. ad Flavianum p.u. Ne quis Claudiam interruptis formae lateribus adque perfossis sibi fraude elicita existimet vindicandam. Si quis contra fecerit, earum protinus aedium et locorum amissione multetur. Officium praeterea, cuius ad sollicitudinem operis huius custodia pertinebit, hac poena stringimus, ut tot librarum auri inlacione multetur, quot uncias Claudiae nostrae conventia eius usurpatas fuisse constiterit. Dat. VI Id. Nov. Mediolano Stilichone et Aureliano cons. a.400.*

c. 1 Imp. Constantinus A. ad Maximilianum consularem Aquarum. Possessores, per quorum fines formarum meatus transeunt, ab extraordinariis oneribus volumus esse immunes, ut eorum opera aquarum ductus sordibus oppleti mundentur, nec ad aliud superindictae rei onus isdem possessoribus attinendis, ne circa res alias occupati repurgium formarum facere non occurrant. 1. Quod si neglexerint, amissione possessionum multabuntur: nam fiscus eius praedium obtinebit, cuius neglegentia perniciem formae congesserit. 2. Praeterea scire eos oportet, per quorum praedia aquaeductus com meat, ut dextra laevaue de ipsis formis quindecim pedibus intermissis arbores habeant: observante officio iudicis, ut, si quo tempore pullulaverint, excidantur, ne earum radices fabricam formae corrumpant. D. XV K. Iun. Gallicano et Symmacho cons. a.330

c. 7 Idem <Imp. Arcadius et Honorius> aa. Asterio comiti Orientis. Post alia: Usum aquae veterem longoque dominio constitutum singulis civibus manere censemus nec ulla novatione turbari, ita tamen, ut quantitatem singuli, quam vetere licentia percipiunt, more usque in praesentem diem perdurante percipiant: mansura poena in eos, qui ad inrigationes agrorum vel hortorum delicias furtivis aquarum meatibus abutuntur. Dat. Kal. Nov. Caesario et Attico cons. a. 397

Tuttavia anch'esse riguardano aspetti particolari (la prima ribadisce vincoli ed obblighi per i *possessores* di fondi su cui insistono acquedotti, mentre la seconda conferma situazioni e normative precedenti non presenti nel codice) e non possono sicuramente essere considerate 'leggi quadro' della materia; in realtà, poi, non è da escludere che questo loro carattere più generale sia dovuto alle scelte operate dai compilatori, che potrebbero aver inserito nel codice solo quei brani che potevano essere intesi come norme generali, una volta isolati dal loro contesto, mentre le leggi di Costantino e Arcadio non avrebbero inteso dare una legislazione di tipo generale, valida per tutto il territorio dell'impero, per tutti gli acquedotti esistenti sul territorio dell'impero, ma regolare situazioni territoriali circoscritte⁹.

Le osservazioni fin qui svolte giustificano il fatto che il *Breviarium*, delle due il cui testo è sopra riportato, conservi solo la legge di Arcadio come unica del titolo, mentre nel *Codex repetitae praelectionis*, sotto la rubrica identica a quella teodosiana, sono riportate, oltre alle due, di Costantino e di Arcadio, solo quattro delle cinque leggi orientali e siano pretermesse le due occidentali¹⁰. Seguono poi

⁹ Per un esame più approfondito di queste, come tutte quelle del titolo, vedi *infra* nel volume: S. MASUELLI, *Disciplina delle servitù d'acqua nelle fonti della tarda antichità*.

¹⁰ C. 11.43 *De aquaeductu*: c.1. Imp. Constantinus A. ad Maximilianum consularem Aquarum, D. XV K. Iun. Gallicano et Symmacho cons. a.330 = C.Th. 15.2.1 (testo immutato); c. 2. *Impp. Valentinianus Theodosius et Arcadius* AAA. Pancratio pu., D. VIII Constantinopoli Timasio et Promoto cons. a.389 = C.Th. 15.2.4 (testo immutato); c. 3. Idem <Impp. Valentinianus Theodosius et Arcadius> AAA. Albino pu. Romae, D. V K. Sept. Romae Timasio et Promoto Cons. a.389 = C.Th. 15.2. 6 (a. 395) + 5 (a.389); c. 4. *Impp.*

sei leggi, tutte prive di *subscriptio*, tre di Teodosio successive alla pubblicazione del codice¹¹, tre di Zeno ed una di Anastasio¹²; nessuna di Giustiniano.

Il titolo teodosiano *De Nili aggeribus non corrumpendis* (C.Th. 9.32) è composto da un'unica legge di Teodosio:

Imp. Honorius et Theodosius AA. Anthemio p.p. Si quis posthac per Aegyptum intra duodecimum cubitum fluminis Nili ulla fluenta de propriis ac vetustis usibus praeter fas praeterque morem antiquitatis usurpaverit, flammis eo loco consumatur, in quo vetustatis reverentiam et propemodum ipsius imperii adpetierit securitatem: consciis et consortibus eius Oasенаe deportationi constringendis, ita ut numquam supplicandi eis vel recipiendi civitatem vel dignitatem vel substantiam licentia tribuatur. Dat. X kal. Octob. Constantinopoli Honorio VIII et Theodosio III AA. cons. a. 409¹³

riprodotta, senza variazioni testuali, come unica costituzione del parallelo titolo giustiniano (C. 9.38), che conserva immutata anche la rubrica.

Con essa sono ribadite e probabilmente aggravate le sanzioni previste per chi devii a proprio favore acqua dal Nilo, eccedendo i limiti posti da usi antichissimi¹⁴. Forse proprio l'esigenza di inasprire le pene indusse il prefetto del pretorio a sollecitare l'intervento imperiale.

Il fiume Nilo compare in altre due leggi inserite nel titolo giustiniano *De alluvionibus et paludibus et de pascuis ad alium statum translatis* (C. 7.41)¹⁵ in cui peraltro l'attenzione del legislatore è rivolta al regime dei terreni paludosi o alluvionali che alle acque in senso proprio:

Arcadius et Honorius AA. Asterio comiti Orientis, D. k. Nov. Caesario et Attico Cons. a.397 = C.Th. 15.2.7 (testo immutato).

¹¹ C. 11.43. 5 *Imp. Theodosius et Valentinianus AA. Cyro pp.*; c. 6 *Idem <Imp. Theodosius et Valentinianus> AA. Cyro pp.*; c. 7 *Idem <Imp. Theodosius et Valentinianus> AA. Eutyhiano pp.* Cyro, destinatario delle prime due, giunse alla prefettura del pretorio solo nei primi mesi del 440: nell'*inscriptio* di C. 8.11.21, data nel gennaio di quell'anno, è ancora indicato come *pu*.

¹² C. 11.43. 8 *Imp. Zeno A. Adamantio pu.*; c. 9 *Idem <Imp. Zeno> A. Sporacio*; c. 10 *Idem <Imp. Zeno> A. Spontio*; c. 11 *Imp. Anastasius A. Sergio pp.* Per un esame del contenuto di queste leggi rinvio ancora a BIAVASCHI, *Avida cupiditas* cit. *passim*.

¹³ Per un commento approfondito, BIAVASCHI, *Approvvigionamento idrico cittadino e conseguenze giuridiche a seguito di eventi geologici e climatici al tramonto dell'antichità* più oltre e da ultimo P. BIAVASCHI, *Avida cupiditas* cit. 156-157.

¹⁴ È opportuno sottolineare che il riferimento agli usi antichissimi non è utilizzato come un rinvio normativo perché il limite, nella sua precisa quantificazione, è esplicitamente indicato nel testo della legge.

¹⁵ Le leggi contenute nel titolo, un rescritto di Gordiano e le due riprodotte nel testo, sono oggetto dello studio di S. TAROZZI *Alluvioni e paludi: strategie d'intervento dell'amministrazione tardoantica*, pubblicato più oltre in questo stesso volume.

c. 2 Imppp. Arcadius Honorius et Theodosius AAA. Caesario pp. Hi, quos inundatio Nili fluminis reddidit ditiores, pro terris quas possident tributorum praestationem agnoscant. Et qui suum deplorant patrimonium imminutum, alieno saltem functionis onere liberentur et nostrae serenitatis largitate defensi, locorum etiam possessione contenti, pro agitandi census examine respondeant devozioni. D. III Id. Iun. Theodosio A. et Rumorido cons. a.403

c.3 Impp. Theodosius et Valentinianus AA. Cyro pp. Ea, quae per adluvionem sive in Aegypto per Nilum sive in aliis provinciis per diversa flumina possessoribus adquiruntur, neque ab aerario vendi neque a quolibet peti nec separatim censi vel functiones exigi hac perpetuo lege valitura sancimus, ne vel adluvionum ignorare vitia vel rem noxiam possessoribus videamur indicare. 1. Similiter ne ea quidem, quae paludibus antea vel pascuis videbantur adscripta, si sumptibus possessorum nunc ad frugum fertilitatem translata sunt, vel vendi vel peti vel quasi fertilia separatim censi vel functiones exigi concedimus, ne doleant diligentes operam suam agri dedisse culturae nec diligentiam suam damnosam intellegant. 2. Cuius legis temeratores quinquaginta librarum auri condemnatione coerceri decernimus: inter quos habendum est officium quoque tuae sedis excelsae, si aliquid eiusmodi suggesserit disponendum vel si preces instruxerit petitoris. D. XI K. Oct. Constantinopoli Valentiniano A. V et Anatolio cons. a.440

La prima delle due leggi, datata al 403, non è presente nel Codice Teodosiano, così come a noi pervenuto, e il Krüger non la utilizza nella sua edizione del Codice in cui sono integrate le costituzioni datate fra il regno di Costantino ed il 437 pervenute solo tramite il *Codex repetitae praelectionis*¹⁶. L'*inscriptio* e la *subscriptio* suscitano qualche perplessità: è l'unica costituzione datata 403 presente nel Codice Giustiniano¹⁷ mentre *Caesarius* risulta destinatario di numerose costituzioni tutte comprese fra gli anni 396-399¹⁸.

¹⁶ P. KRÜGER *Codex Theodosianus. Fasciculus I. Libri I-VI, Fasciculus II. - Libri VII-VIII*, Berlino, 1923-1926. L'opera, non facilmente reperibile nelle biblioteche, può essere consultata in formato PDF sul sito <http://www.ravenna-capitale.it>, ove sono anche disponibili in traduzione italiana gli studi preparatori pubblicati da Krüger fra il 1913 e il 1917 sulla *Zeitschrift der Savigny-Stiftung* ed il recente saggio A.J.B. SIRKS *Theodor Mommsen und der Theodosianus*, in *Theodor Mommsen und die Bedeutung des römischen Rechts* (J. FARGNOLI, S. REBENICH Hrsg.) Berlin, 2013, 121-140.

¹⁷ Nel Codice Teodosiano, così come a noi pervenuto, sono raccolte dieci costituzioni date in quell'anno, tutte *datae* da Onorio a Ravenna, vedi *Prolegomena*, CCLXXXV; i giustinianeî ne conservano tre (C.Th.7.18.11=C.12.45.2; C.Th.7.18.14=C.3.27.2; C.Th.8.5.64=C.12.50.19) e inseriscono parte del testo di C.Th. 9.26.3 in C. 9.26.1, che, tuttavia, dall'*inscriptio* e dalla *subscriptio* risulterebbe inviata a *Pompeianus proc. Africae*, anziché a *Strategius vicarius Africae*, data da Milano e non da Ravenna, durante il consolato di Stilicone ed Aureliano, quindi nel 400.

¹⁸ Vedi nell'indice degli *acceptores*, *Prolegomena*, CLXXV.

Il contenuto della legge è in sostanza un *privilegium* fiscale, previsto specificamente per i proprietari terrieri che abbiano subito perdite o abbiano visto le loro proprietà accrescersi a causa delle inondazioni del Nilo.

La seconda legge, data da Teodosio II nel settembre 440, porta ad una estensione della disciplina specifica dettata per il Nilo a tutte le situazioni analoghe che si possono riscontrare nelle altre province dell'impero. Questa legge fa parte di quel nutrito gruppo di costituzioni, in parte conservate nelle Novelle nel Teodosiano in parte tradite solo dal codice giustiniano, date negli anni immediatamente successivi all'entrata in vigore del Codice Teodosiano evidentemente anche per risolvere problemi di applicazione del codice, in particolare, nella parte orientale dell'impero.

La pubblicazione del codice ha portato alla conoscenza dei funzionari imperiali costituzioni che prima non conoscevano; inoltre doveva suscitare qualche difficoltà per l'interprete la presenza nel codice di costituzioni, sia pure destinate ad una pluralità indefinita di soggetti -quindi, sotto questo profilo generali-, ma territorialmente limitate ad uno specifico territorio¹⁹. E perciò comprensibile che numerose richieste di chiarimenti a questo proposito siano giunte alla cancelleria imperiale. Infine, possiamo aggiungere che l'entrata in vigore del codice aveva reso più agevole pensare a disposizioni vevolevoli per l'intero territorio: così, presentatasi una situazione specifica, parve normale utilizzare la disciplina che riguardava il Nilo facendola divenire norma generale anche sotto il profilo territoriale.

Come già accennato, il *Codex repetitae praelectionis*, qui esaminato solo come punto di arrivo del discorso svolto, comprende anche un titolo *De servitutibus et de aqua* (C. 3.34), non presente nel Teodosiano, ma questo fatto resta in qualche modo estraneo alla legislazione tardoantica, visto il suo contenuto²⁰.

Il *Codex repetitae praelectionis*, come è noto, comprende anche rescritti tratti dai due codici di età diocleziana e quindi interi titoli, composti solo da questi, o che da questi prendono spunto, non trovano riscontro nel *Codex Theodosianus*; oltre a questa c'è una differenza più profonda fra i due codici: i compilatori incaricati di redigere il *Codex repetitae praelectionis*, a differenza di quello che era avvenuto per il *Codex Theodosianus*, hanno l'intento di creare un codice esausti-

¹⁹ Nella fattispecie può darsi per certo che il governatore di una provincia lontana dall'Egitto ignorasse la legislazione specifica dettata per il territorio del Nilo, tranne casi fortuiti, quale, ad esempio, essere stato funzionario in Egitto in una fase precedente della sua carriera, averne sentito parlare da persone conosciute, ecc.

L'ordine di inserire anche queste costituzioni, di cui C.Th. 9.34.1 appena ricordata è un esempio significativo, era stato ribadito esplicitamente nel 435 come risulta dall'*incipit* C.Th. 1.1.6 in cui le costituzioni che saranno contenute nel codice sono definite *edictales generale-sque constitutiones vel in certis provinciis seu locis valere aut proponi iussae*.

²⁰ Vedi *supra* nt.2.

vo, completo, autosufficiente²¹. Quando viene ultimato il codice di Teodosio, poi pubblicato ed entrato in vigore, i compilatori sanno benissimo che tutta la parte privatistica è lasciata in gran parte alle opere giurisprudenziali ed ai due codici precedenti; essi non possono ignorare l'assenza di interi titoli presenti nei *Digesta* di Paolo ed Ulpiano, ecc., e nei codici di età diocleziana. Nel *Codex repetitae praelectionis* questi titoli, per la più gran parte esistono e molto spesso sono composti da rescritti seguiti da leggi di Giustiniano²². Durante i lavori di compilazione dei *Digesta* la cancelleria licenziò, è noto, un numero notevolissimo di leggi connesse a problemi posti dall'utilizzazione dei testi giurisprudenziali: leggi che avrebbero potuto parere superflue, visto che le interpolazioni erano già state autorizzate dalla *Deo Auctore* quando Giustiniano aveva nominato i commissari, indicato i compiti loro affidati e conferito i poteri necessari per portarli a compimento. Ciò nonostante, si ritenne opportuno provvedere con apposite leggi affinché le novità introdotte attraverso le interpolazioni non fossero rinvenibili solo nei *Digesta*, ma fossero nel codice in modo che esso rispecchiasse il diritto che si voleva vigente. Altrimenti, per una parte non trascurabile della normativa privatistica, e non solo, fonte unica sarebbero stati i *Digesta* e non il Codice, mentre a mio parere si coglie una specifica attenzione a far sì che il Codice, raccolta della legislazione imperiale, sia completo ed autosufficiente, mentre i *Digesta* abbiano una funzione suppletiva per la pratica, fondamentale per l'insegnamento²³.

Al termine del quadro riassuntivo così brevemente tracciato, resta confermata l'assenza di leggi generali regolanti gli acquedotti e di tutto quanto ruotava intorno ad essi; è certo che esistesse una organizzazione amministrativa complessa, sia del governo centrale, sia dei governi locali: ad esempio le fonti ci lasciano intravedere l'esistenza di un complesso ben definito di vincoli, obblighi ed oneri posti a carico dei proprietari o possessori dei fondi su cui passavano gli acquedotti²⁴ e conosciamo la tutela interdittale in materia di incrementi fluviali e manutenzione corretta degli argini. In particolare le fonti epigrafiche attestano l'esistenza di strutture private con controlli pubblici per la manutenzione degli argini²⁵, ci

²¹ Per una compiuta argomentazione a questo riguardo rinvio al mio *Il codice teodosiano e il codice giustiniano posti a confronto*, in *Codifications et réformes dans l'Empire tardif et les royaumes barbares, 2 – Perspective diachroniques. L'évolution des projets et des méthodes de la codification* – MEFRA, 125.2, 2013 (<http://mefra.revues.org/1511>)

²² Così è per il titolo ora ricordato, vedi *supra* **

²³ Non intendo affermare che il risultato voluto sia stato pienamente raggiunto, ma solo che questo era il motivo che ha indotto Giustiniano, probabilmente consigliato da Triboniano, a predisporre una serie così numerosa di leggi, che potrebbero apparire superflue, visti i poteri conferiti ai commissari.

²⁴ Un esempio è la già ricordata legge di Costantino (C.Th. 15.2.1 = C. 11.43.1), vedi *supra* **.

²⁵ Non sembra lecito supporre che la *Lex rivi Hiberiensis* sia un *unicum* in tutti i territori

restituiscono nomi e cariche di funzionari; testimoniano costruzioni e restauri di opere idrauliche eseguite per volontà di principi ed imperatori, ecc.²⁶. Però non conosciamo testi di leggi che rappresentino il presupposto legale di tali realtà e ciò legittima l'ipotesi che queste tematiche fossero disciplinate da una normativa di rango inferiore, predisposta dai magistrati competenti in materia, esclusa dai codici, e per noi andata perduta. Solo in casi di eccezionale rilievo, o per il fatto in sé o per il rango di possibili destinatari delle norme, era sollecitato un intervento diretto dell'imperatore.

Penso sia lecito pensare che sia sempre stato così: probabilmente, in riferimento agli interventi pubblici in relazione alla costruzione degli acquedotti, alla loro manutenzione, alla regolamentazione delle acque in genere, esistevano indicazioni di politica legislativa e amministrativa generale; un orientamento, una linea di condotta maturati nella prassi di governo, mentre la normativa specifica si trovava negli editti dei governatori provinciali, per il Nilo, ad esempio, in quelli del *praefectus augustalis*, o dell'amministrazione dell'urbe, dei *municipia*, delle colonie, ecc.

Quanto fino ad ora osservato in relazione al titolo *de aquaeductis*, in realtà caratterizza quasi tutti i libri che sono successivi dal decimo al quindicesimo e infatti non pare casuale che questi libri siano praticamente assenti nel *Breviarium*²⁷: se si leggono le rubriche, pare che l'amministrazione dell'impero sia regolamentata fin nei dettagli, in realtà i titoli contengono per lo più o soltanto norme specifiche su situazioni particolari, non più esistenti all'epoca del *Breviarium* o che non interessano i territori cui il *Breviarium* è destinato.

Anche in questi settori tipicamente pubblicistici il Codice Teodosiano riflette la caratteristica più rilevante della legislazione imperiale in esso raccolta: la legislazione dal terzo al quinto secolo, per la maggior parte risponde ad istanze che sorgono da situazioni concrete e quindi si inserisce in un tessuto connettivo precedente o costituito da altre fonti normative, che, perciò, resta necessariamente esterno alla raccolta delle *leges generales* voluta da Teodosio II.

dell'impero, pare invece probabile che seguisse un modello utilizzato in modo diffuso, con le dovute modifiche per adattarlo alle situazioni locali; Vedi a questo proposito MARTÍNEZ DE MORETIN LLAMAS, « *Inter compaganos rivi La(va)rensis* » cit.

²⁶ Per un'ampia indicazione e disamina di queste fonti rinvio, ancora una volta a P. BIAVASCHI, *Avida cupiditas* cit.

²⁷ Fanno eccezione, naturalmente i titoli relativi all'appello, C.Th. 11.30, 31, 35-39; ho esaminato specificamente questa questione in *Ciò che resta dei libri 1,6,10-15 del Codex Theodosianus nel Breviarium Alarici*, in *Ravenna Capitale. Dopo il Teodosiano. Il diritto pubblico in Occidente nei secoli V-VIII* (a cura di G. BASSANELLI SOMMARIVA, S. TAROZZI, P. BIAVASCHI), Santarcangelo di Romagna, 2017, 1-18. Per una compiuta argomentazione a questo riguardo rinvio al mio *Il codice teodosiano e il codice giustiniano posti a confronto*, in *Codifications et réformes dans l'Empire tardif et le royaumes barbares, 2 – Perspectives diachroniques. L'évolution des projets et des méthodes de la codification* – MEFRA, 125.2, 2013 (<http://mefra.revues.org/1511>).